

**Risoluzione n. 136 /08 del 9 settembre 2008  
per il film “Harsh Times – I giorni dell’odio”  
trasmesso su Sky Cinema 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 9 settembre 2008;

a conclusione del procedimento protocollo n. 145/08 riguardante la diffusione del film “Harsh Times – I giorni dell’odio”, vietato nelle sale ai minori di anni 14, avvenuta sull’emittente satellitare Sky Cinema 1 il 20.06.2008, a partire dalle ore 21,04; e annunciato su SKY Life in altre collocazioni il 15, 16 e 27 giugno 2008 e su SKY Cinema HD il 26 giugno 2008 annunciato a partire dalle 16,40;

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky Italia in data 1 agosto 2008, a seguito notifica del 09.07.08;

richiamate e confermate le considerazioni sulla applicabilità a Sky delle disposizioni a tutela dei minori e sugli effetti del c.d. “Parental Control” di SKY illustrate in occasione di analoghi procedimenti in particolare con le risoluzioni n. 117/07 e n. 124/08 (comunicate a suo tempo a Sky);

rileva che il film “Harsh Times – I giorni dell’odio” del genere action-thriller è caratterizzato da situazioni di prostrata e cruda violenza (racconti di omicidi con compiacimento 21,40; mostra di foto di cadaveri martoriati dal protagonista 22,03; sparatoria a freddo 22,42) , con comportamenti criminali al confine con la follia, e volgarità gratuite (catetere, minaccia di fare abortire a calci una ragazza; fino al finale omicidio di consenziente, oltre a turpiloquio (21,15, 22,08), pestaggio di un uomo da parte di cinque persone 21,26; guida pericolosa di auto a tutta velocità bevendo alcolici 22,34);

che del resto il contenuto nocivo per i minori trova riscontro nel divieto nelle sale ai minori di anni 14 da parte dei competenti organi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (n. 100856 del 5 giugno 2007, classificazione confermata esistente il 7 luglio 2008); valutazione che, peraltro, riceve ampia conferma da classificazioni operate in numerosissimi paesi europei ed extraeuropei: Nuova Zelanda:R18 Filippine:R-18 | Finlandia:K-15 | Australia:MA | USA:Restricted (certificate #42104) | Germania:16 | UK:15 | Irlanda:16 | | Argentina:16 | Singapore:M18 | Portogallo:M/16

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con particolare riferimento alla Premessa penultimo capoverso, ai punti 2.2 e 2.4, 2.5 e 3.1, in relazione anche al T.U. della radiotelevisione (d. lgs. N. 177/05 art. 4 comma 1 lett.b) e art. 34 comma 2 e 4)

invita, pertanto, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.

p. Il Presidente